

REDDITO DI EMERGENZA

■ CHI PUÒ CHIEDERLO

I requisiti rimangono quelli previsti dal Decreto Rilancio (34/2020).

NOVITÀ Inclusi tra i percettori **anche coloro che hanno terminato la fruizione di NASpl e DIS-COLL tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021**, purchè abbiano ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 € e siano privi di contratto di lavoro subordinato (tranne quello intermittente senza indennità di disponibilità), di rapporto di collaborazione e di pensione (salvo l'assegno ordinario di invalidità).

■ ESCLUSI

La misura rimane incompatibile con qualsiasi altra indennità prevista dal decreto per altre tipologie di lavoratori, con il lavoro dipendente, con il reddito di cittadinanza, con le pensioni (salvo l'assegno ordinario di invalidità).

■ IMPORTO

Tre ulteriori quote di REM per i mesi di **marzo, aprile e maggio 2021**, calcolate come nelle precedenti disposizioni (unica novità è l'aumento di 1/12 del canone di locazione annuo dichiarato ai fini ISEE), ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica causa emergenza epidemiologica.

REDDITO DI CITTADINANZA

NOVITÀ Se ne prevede la sospensione (e non la decadenza) per la durata del/dei rapporti di lavoro fino a un massimo di 6 mesi, qualora, con la stipula di 1 o più contratti a termine, il reddito familiare non superi nel 2021 il tetto massimo di 10.000 € annui.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DISCOLL

NOVITÀ Dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, per accedere alla NASpl non è necessario il possesso del requisito delle 30 giornate lavorative nei 12 mesi che precedono l'inizio della disoccupazione. Rimane inalterato il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal d.lgs n. 22/2015.